



ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "VOLONTARI LANGABAROLO ODV"

S T A T U T O

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata.

a - E' costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" e ss.mm.ii., l'Organizzazione di Volontariato denominata "VOLONTARI LANGABAROLO ODV" siglabile negli Atti con la dicitura "VL-ODV" con sede legale in Monforte d'Alba.

b - L'eventuale variazione della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di Pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

c - La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria e con la maggioranza prevista all'art. 11

Art. 2 - Scopi e finalità.

a - L'ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro ed ispirandosi ai principi di solidarietà sociale, si prefigge il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La sua azione sarà fondamentalmente ispirata ai sani e tradizionali principi di giustizia, libertà e progresso, con lo scrupoloso rispetto della dignità e personalità umana e degli insopprimibili principi di morale.

Art. 3 - Attività.

A) Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni; (lettera a)
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lettera e);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f)
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera u);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al precedente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della

legge 8 marzo 2000 n. 53 e i gruppi acquisto solidale di cui all'art. 1 comma 266 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w);

- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modificazioni (lettera y);

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lettera z);

- B) Le funzioni dell'Associazione saranno rivolte a tutti i problemi che interessano la zona, compresi quelli ecologici. Fra i più importanti i servizi sociali nell'ambito del territorio dell'Unione di Comuni "COLLINE DI LANGA E DEL BAROLO" e gli interventi volti a migliorare la qualità della vita della popolazione dell'Unione stessa (Ad es. assistenza in mensa, assistenza sugli scuolabus, accompagnamento anziani, manutenzione del verde pubblico, estate ragazzi ecc..)

Per raggiungere i suddetti scopi, i volontari dell'Associazione svolgono attività socio assistenziali gratuite rivolte a tutte le fasce della popolazione con maggior riguardo alle fasce più deboli. Inoltre, possono coadiuvare le Amministrazioni dei vari Comuni dell'Unione, le pro loco e le associazioni locali per iniziative volte al miglioramento, alla crescita ed allo sviluppo con particolare riferimento alle finalità statutarie dell'Unione.

- C) Le attività sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

- D) L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, a sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

- E) L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'ODV, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate.

- F) Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario.

G) L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

H) L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4 - Patrimonio, risorse economiche ed esercizio sociale.

a - Il Patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla Associazione

b - L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- Quote associative e liberi contributi degli aderenti;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.)
- Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

c - L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi dell'art. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

d - E' fatto obbligo reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

e - E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque

denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 - Membri dell'Associazione.

- a - Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. il numero degli aderenti é illimitato.
- b - Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche in numero non inferiore a sette che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
- c - l'Adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione degli Aderenti.

- a - L'ammissione di un nuovo Socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale lo stesso si impegna a rispettare lo Statuto ed a osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV.
- b - Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.
- c - Il ricorso all'Assemblea dei Soci è ammesso entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
- d - Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dal Consiglio Direttivo. La qualità di socio è intrasmissibile.
- e - La qualifica di socio si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
 - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
 - c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, decorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto.
- f - L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
- g - La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7 - Doveri e diritti degli Associati.

a - I Soci sono obbligati:

1. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2. A mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
3. Al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

b - I Soci hanno diritto:

1. A partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
2. Ad eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
3. Ad esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
4. A consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.

Art. 8 - Organi dell'Associazione.

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente;

Art. 9 - L'Assemblea dei Soci.

- 1) L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro soci che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari, in regola col pagamento della quota associativa annuale.
- 2) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria e viene convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. Ogni Associato dispone di voto singolo, potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni Socio non può ricevere più di tre deleghe.
- 3) Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- 4) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In

caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un/decimo) degli associati aventi diritto di voto.

- 5) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 07 (sette) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- 6) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
- 7) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi

Art. 10 - L'Assemblea ordinaria.

- 1) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione. E' valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. L'Assemblea ordinaria inoltre:
 - a. Elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo, approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - b. Approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio sociale e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017;
 - c. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - d. Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - e. Delibera l'esclusione degli associati;
 - f. Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

- g. Si esprime sui ricorsi relativi alla reiezione di domande di ammissione di nuovi Associati.
- h. Delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso.
- i. Determina i limiti di spesa e i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma E) dello Statuto.
- j. Approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
- k. Delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma D) del presente Statuto;
- l. Ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatorie dei non eletti;
- m. Approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- n. Nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'ODV;
- o. Delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari, su proposta del Consiglio Direttivo.

2. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 11 - L'Assemblea straordinaria dei soci.

- 1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
- 2) L'Assemblea Straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o in delega, di $\frac{3}{4}$ dei soci e con decisione deliberata a maggioranza sia in prima che in seconda convocazione.
- 3) Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci in proprio o in delega sia in prima sia in seconda convocazione.
- 4) I verbali di ogni riunione dell'Assemblea, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza vengono conservati agli atti e devono essere accessibili agli Associati.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo.

- 1) il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a 5 e non superiore a 7 consiglieri scelti fra i soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 5 mandati consecutivi, salvo il

caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

2) L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario - Tesoriere.

4) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

5) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

6) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

7) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
- c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
- d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- f. delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
- g. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
- h. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

- i. Propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 lettera D) del presente Statuto.
- 8) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
 - 9) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 dei componenti.
 - 10) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 03 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
 - 11) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
 - 12) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
 - 13) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
 - 14) L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 13 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazione del Terzo settore.

Art. 13 - Il Presidente.

- a - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
- b - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
- c - In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
- d - Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14 - Il Segretario - Tesoriere.

1. Il Segretario - Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, dipende funzionalmente dal Presidente, svolge compiti di collaborazione. Assolve a tutte le funzioni conferite dal Presidente e dal Consiglio Direttivo, redige i verbali.

2. Cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

1. L'Assemblea, nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 31 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un Collegio.

2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo

3. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a due volte consecutive.

5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 16 - Comitati Tecnici

Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 17 - Gratuità delle cariche associative.

Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito.

Art. 18 - Scioglimento.

L'assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con

il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 117/2017.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs.117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 19 - Rinvio.

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile, al D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii e relativi decreti attuativi e ad altre norme di legge vigenti in materia.

MONFORTE D'ALBA 16 ottobre 2020

Il Presidente

F.to Roberto GIACOSA

Il Segretario

F.to Domenico ANSELMA

Approvato dall'Assemblea dei Soci in data 16.10.2020

Registrato ad Alba il 27.10.2020 al n. 1890 serie 3

A richiesta di Anselma Domenico. Euro: esente

F.to Ruffino Andrea su delega del Direttore Provinciale

Trasmesso al C.S.V. di Alba in data 27.10.2020

Trasmesso al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato presso Regione Piemonte in data 29 ottobre 2020.

Determina Dirigenziale n. 1367 del 16.11.20 Regione Piemonte, Direzione Sanità e Welfare Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale: preso atto degli adeguamenti statutari conformi al Codice del Terzo Settore